



Titolo

Illecito sportivo – obbligo di denuncia - art. 30, comma 7, cgs – illecito di pericolo

Descrizione

L'art. 30, comma 7, CGS pone a carico dei soggetti indicati dall'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere un illecito sportivo, l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale. L'ampiezza e l'imperatività dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denuncia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo. L'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali e in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri, e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza (essendo tale eventualità meramente accidentale).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 29/CFA/2022-2023/E

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 30, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0029 CFA del 26 settembre 2022 (Sig. Andrea Saitta + altri/Procuratore Federale Interregionale)